

PMA ed etica: la prospettiva del Comitato nazionale per la bioetica

di Marco Francesco Errico

SOMMARIO: 1. Etica e diritto: tra innovazioni e transizioni. – 2. La procreazione medicalmente assistita: cenni introduttivi. – 3. La PMA: la posizione del Comitato nazionale per la bioetica. – 3.1. Il Comitato nazionale per la bioetica. – 3.2. Le questioni affrontate dal Comitato. – 4. Conclusioni.

1. *Etica e diritto: tra innovazioni e transizioni*

Il rapporto tra etica e diritto ha assunto nel corso degli ultimi anni dei tratti inediti, anche, e forse soprattutto, in considerazione delle importanti evoluzioni che hanno caratterizzato l'odierna società.

L'attuale contesto è peraltro contraddistinto da molteplici innovazioni (non solo quelle tecnologiche) che hanno di fatto creato una forma particolare di società che sinteticamente può definirsi “in transizione”.

È innegabile che la nostra società vive un momento di forti ed importanti cambiamenti, i quali richiedono una riflessione sul ruolo che oggi svolgono l'etica e la morale in questo momento di “passaggio”.

È altrettanto evidente che tutte le transizioni (tra le più importanti quella sociale, digitale ed ambientale), per essere effettive, debbano essere scrutinate proprio alla luce di valori morali ed etici che, chiaramente, si muovono di pari passo alle evoluzioni sociali.

Se questa, a parere di chi scrive, è la prospettiva, allora è necessario verificare quali siano gli effetti delle predette evoluzioni nella società.

L'approccio con cui si affrontano questi temi, come anche ricordato dalla giurisprudenza amministrativa¹, deve essere cautelativo e non emo-

¹ Il riferimento è alla nota sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, in www.giustizia-amministrativa.it, sull'uso degli strumenti algoritmici nell'attività amministrativa. Ebbene, la pronuncia ricorda che «Non può quindi ritenersi applicabile in modo indiscriminato, come si ritiene nella motivazione della sentenza di primo grado, all'attività amministrativa algoritmica, tutta la legge sul procedimento amministrativo, concepita in un'epoca nella quale l'amministrazione non era investita dalla rivoluzione tecnologica, né sono condivisibili richiami letterari, pur noti ed apprezzabili, a scenari orwelliani (da considerarsi con cautela perché la materia merita un approccio non emotivo ma capace di delineare un nuovo equilibrio, nel lavoro, fra uomo e macchina differenziato per ogni campo di attività)». È evidente che le coor-

tivo, poiché riflessioni eccessivamente fondate sulle emozioni portano ad assumere atteggiamenti troppo radicali in senso negativo o, al contrario, positivo.

Da un altro punto di vista, la metodologia con la quale affrontare il tema dell'etica e del suo rapporto con le transizioni non può che essere di tipo interdisciplinare caratterizzata da una naturale interlocuzione e integrazione tra le varie scienze.

Del resto, è proprio il confronto, meglio il dialogo, tra i saperi che «[...] nella prospettiva relazionale integrata, ciascuna conoscenza è in grado di acquisire dalle altre, contenuti ulteriori e consapevolezze che, arricchendola, la rendono capace di produrre contributi di utilità in molteplici e differenziati contesti, obiettivi non conseguibili in una prospettiva solipsistica»².

Se poi le innovazioni, come anche le transizioni, interessano le libertà o, ancora di più, gli aspetti più intimi dell'individuo, allora la *questione etica* assume una centralità ancora più evidente.

Nello specifico, siamo nell'ambito della *science policy* espressione che evoca il confluire delle scienze nel dibattito politico, sociale e di conseguenza anche in quello normativo – istituzionale.

In tal modo, è iniziata ad affermarsi l'idea che la bioetica³ deve inten-

dinate suddette possano applicarsi, in via analogica, a tutte le evoluzioni e non solo a quella tecnologica.

² Sul punto si v. M.R. SPASIANO, *Frammentazione delle conoscenze e unità del sapere*, in *Diritto e Società*, 2022, 3, 450. L'A., in particolare, osserva che «si impone, piuttosto, una condizione di interlocuzione secondo un modello osmotico di reciproca integrazione, fondato sul rispetto e anche sulla disponibilità alla reciproca conformazione, nonché di adattamento funzionale alle mutevoli circostanze della realtà, alla comune ricerca (nei limiti di quanto sia umanamente possibile) della composizione di quella integralità del sapere, premessa per il rinvenimento di risposte esaustive alla complessità dei problemi». Sul punto si v. anche P. PANTALONE, *Crisi pandemica e paradigma delle responsabilità intergenerazionali*, in *Il diritto dell'economia*, 2025, 1, 91, in cui afferma che «Inoltre, il necessario dialogo tra saperi tecnici e giuridici, nonché il largo impiego della tecnologia, impongono di "leggere" e affrontare le questioni intergenerazionali in chiave interdisciplinare, coinvolgendo l'etica, la sociologia, la politica».

³ A.A.V.V., *Bioetica e Biodiritto, Quaderno 1*, Scuola Superiore della Magistratura, 2021, Roma, 11, «Il termine bioetica è comparso per la prima volta nel 19701 nella letteratura scientifica quando venne utilizzato per rappresentare la nuova disciplina che, attraverso la combinazione tra la conoscenza biologica (bio) e quella del sistema dei valori umani (etica), avrebbe consentito di garantire la sopravvivenza dell'umanità dinanzi al tumultuoso progresso delle scienze nei campi della biotecnologia, della biomedicina e dell'in-

dersi come «[...] un'area di discussione pubblica in quanto si indaga il rapporto tra individui e istituzioni, nonché le decisioni in materia di salute, di vita e di morte»⁴.

Su queste premesse, la bioetica, a partire dagli anni '80, si è ulteriormente trasformata in una forma, ancora più particolare, definita come biodiritto, che ha come punto fondamentale l'analisi delle relazioni tra diritto, bioetica e scienze della vita⁵.

A ben vedere, il biodiritto attiene a questioni relative ai diritti fondamentali e al rispetto della dignità umana, proprio alla luce dello sviluppo delle tecnologie, tra cui quelle biomediche.

gegneria genetica, che aprivano la strada a inimmaginate possibilità di manipolazione della vita umana e della natura». Sul punto, M. TALLACCHINI, *Bioetica e diritto informale*, in *Digesto*, 2013, ha osservato che «La visione dell'«impresa etica» come «determinazione, per quanto sia possibile, di ciò che è giusto e sbagliato, buono e cattivo, in relazione agli sviluppi scientifici e tecnologici della biomedicina» ha accompagnato e giustificato la contemporanea rinascita dell'etica come strumento per migliorare la razionalità delle decisioni pubbliche nell'ambito delle scienze della vita. In questa prospettiva l'etica è stata considerata come uno strumento normativo «neutrale», vale a dire capace di parlare in nome della razionalità. L'istituzionalizzazione dell'etica attraverso comitati e commissioni vale a dire organismi nominati con funzioni consultive (i comitati di orientamento di *policy*) o amministrative (i comitati per la ricerca), ha determinato la sovrapposizione tra il presunto programma di chiarificazione razionale e la volontà di implementare specifiche volontà politiche. Infatti, la trasformazione della dimensione etica in strumento di scelta dei valori ha certamente disatteso le originarie ambizioni di agorà pubblica e democratica del discorso etico, riducendo il nascente dibattito pubblico al pensiero dell'establishment intellettuale».

⁴ R. SALA, *Etica pubblica e biodiritto*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del diritto*, Milano, 2010, 125. L'A. prosegue, poi, affermando che «Intesa come etica pubblica, dunque, la bioetica si occupa di questioni pubbliche, le cui soluzioni sono trovate o dovrebbero essere trovate nell'interesse di tutti i cittadini. Include perciò una riflessione sui modi della scelta pubblica nonché sui suoi prevedibili esiti, rinviando così alla sfera di competenza del diritto».

⁵ P. BORSELLINO, *Tra cultura e norma*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del diritto*, Milano, 2010, 149, rileva che si è fatto riferimento al concetto di biodiritto «[...] per esprimere l'idea dell'insufficienza di una discussione bioetica che, prendendo in considerazione soltanto le implicazioni morali degli interventi sulla vita e sull'ambiente, resi possibili dagli straordinari progressi in ambito medico e biogenetico avvenuti nel corso del ventesimo secolo, non riservasse attenzione anche al modo in cui i problemi, sollevati *ex novo* o riproposti in nuova luce dalle conoscenze acquisite dalla ricerca biomedica, possono essere accostati nel quadro del diritto che già c'è, oppure essere regolati dal diritto futuro».

In questo campo di indagine, tuttavia, la prospettiva assunta è antropocentrica, laddove ogni riflessione è orientata ad uno sviluppo consapevole ed etico dell'individuo.

Ebbene, il progresso della tecnologia, più in particolare delle scienze mediche, ha posto nuove esigenze e nuovi interrogativi soprattutto in considerazione del fatto che anche l'inizio o la fine della vita possono oggi dipendere da soluzioni tecnologiche avanzate anche programmate dall'uomo.

Il ruolo del diritto in questo settore è, ancora più complesso, poiché si trova, non sempre efficacemente, a dover regolamentare un settore "estremamente" intimo e, pertanto, fluido e cangiante⁶; a tal proposito, un ruolo altrettanto complicato ma necessario è quello svolto dagli interpreti del diritto (in particolare dalla giurisprudenza), i quali hanno l'arduo compito di sintetizzare e "giuridicizzare" le esigenze della società⁷, a fronte delle numerose lacune normative⁸.

⁶ Osserva L. D'AVACK, *Il ruolo della giurisprudenza di fronte alle questioni eticamente sensibili*, in A.A.V.V., *Bioetica e Biodiritto, Quaderno 1*, Scuola Superiore della Magistratura, 2021, Roma, 150, che «Nel rapporto uomo-biotecnologie emerge sempre più un'ultima generazione di diritti umani, di diritti bioeticamente rilevanti, invocati per le più disparate e opposte conclusioni sul piano dello *ius condendum*. Si pensi fra gli altri al diritto alla felicità, all'integrità del proprio patrimonio genetico, al diritto al figlio, al diritto di conoscere le proprie origini genetiche, al diritto a non essere concepito, al diritto a nascere sano, al diritto al potenziamento, al diritto ad una morte dignitosa, ai diritti degli animali, al diritto alla non manipolazione dell'ambiente come ecosistema. Un complesso di diritti umani che spesso poggia su basi non sempre oggettivamente certe e che richiede una verifica, una adeguata riflessione bioetica e biogiuridica per chiarire, coordinare ed elaborare i loro contenuti. Il rischio è che il nucleo dei diritti comunemente considerati fondamentali (c.d. diritti civili; diritti politici; diritti sociali) si trovino costretti a convivere con un numero assai più ampio di diritti di libertà incerti e deboli i quali finirebbero per ingabbiare i primi, obbligandoli a incerte negoziazioni o convogliandoli verso i poteri politici ed economici dominanti».

⁷ A tal proposito è stato osservato che «*A truly ethical bioethics should not bog down research in red tape, moratoria, or threats of prosecution based on nebulous but sweeping principles such as 'dignity,' 'sacredness,' or 'social justice.' Nor should it thwart research that has likely benefits now or in the near future by sowing panic about speculative harms in the distant future*», S. PINKER, *The moral imperative for bioethics*, 2015, in <https://www.bostonglobe.com/opinion/2015/07/31/the-moral-imperative-for-bioethics/JmEkoyzITAu9oQV76JrK9N/story.html>.

⁸ Quanto detto trova anche conferma nella giurisprudenza costituzionale; a tal proposito, si segnala la pronuncia n. 33 del 2021, nella quale la Corte, con riferimento alla maternità surrogata, ha evidenziato che «Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto

2. *La procreazione medicalmente assistita: cenni introduttivi*

Una delle questioni che maggiormente interessano l'etica, la bioetica e il biodiritto è la procreazione medicalmente assistita⁹ (d'ora in avanti PMA), una tecnica medica che interviene sul c.d. inizio vita e che consente una fecondazione artificiale.

Gli aspetti sociali e quelli etici connessi al tema sono evidenti; tuttavia, pare necessario ricordare che le tecniche di PMA rappresentano una possibile «[...] soluzione [ai] problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» (cfr. art. 1, legge 19 febbraio 2004, n. 40) e che, proprio in ragione delle sue implicazioni sociali, il diritto ha l'obbligo di regolamentare.

La procreazione costituisce uno degli aspetti più intimi (e non solo

del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco. Di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, questa Corte non può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore». Dal canto suo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 30 dicembre 2022, n. 38162, ha rilevato che a fronte dell'invito della Corte costituzionale, «Il legislatore è rimasto finora inerte. Il monito giace inascoltato. Nell'attesa dell'intervento, sempre possibile ed auspicabile, del legislatore, il giudice, trovandosi a dover decidere una questione relativa allo *status* del figlio di una coppia omoaffettiva, non può lasciare i diritti del bambino indefinitamente sospesi, ma deve ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare, nel caso concreto, la protezione dei beni costituzionali implicati, tenendo conto delle indicazioni ricavabili dalla citata sentenza della Corte costituzionale».

⁹ Il tema della procreazione medicalmente assistita è diverso dalla maternità surrogata, la quale, secondo la Corte costituzionale 18 giugno 2019, n. 221, è un accordo con il quale una donna «si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a “reclamare diritti” sul bambino che nascerà». Il CNB nella mozione «Maternità surrogata a titolo oneroso» del 18 marzo 2016 ha rilevato «che la maternità surrogata è un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione. Il CNB ritiene che tale ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali [...]».

personali) dell'individuo, poiché, chiaramente, interviene sulla sfera sessuale e sul rapporto relazionale dei soggetti coinvolti.

Allo stesso tempo, la procreazione, intesa nell'accezione di genitorialità, rappresenta un altrettanto valore intimo dell'individuo, nella misura in cui configura quel «[...] “pezzo” importante di quel “pieno sviluppo della persona” che costituisce l'obiettivo prioritario del progetto costituzionale di liberazione promozione umana»¹⁰.

Il dibattito scientifico, politico e sociale sul tema ha posto le basi concrete per l'introduzione della l. n. 40/2004, la quale disciplina il tema della PMA, prima affrontata solo a livello amministrativo.

Il ricorso alle tecniche di PMA oggi è consentito secondo le condizioni e modalità previste dalla l. n. 40/2004, disciplina che ha il primario obiettivo di assicurare i diritti e la dignità dei soggetti coinvolti ovvero dei genitori e del concepito.

Tralasciando gli aspetti normativi, pare opportuno ricordare che la PMA, secondo l'impostazione legislativa, rappresenta “*l'extrema ratio*”, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 2, il suo ricorso è consentito «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità».

Il presente contributo ha però l'obiettivo di analizzare il tema della PMA, alla luce della prospettiva del Comitato nazionale per la bioetica (CNB), di cui si parlerà *infra*.

Come avviene per tutte le questioni etiche, l'approccio con cui analizzare le complesse questioni relative alla PMA non può essere prettamente emotivo, piuttosto è necessario assumere un atteggiamento cautelativo, capace di essere rispettoso della dignità umana e degli interessi dei soggetti coinvolti.

Dal punto di vista statistico, deve osservarsi che il numero delle coppie che hanno fatto ricorso alle tecniche di procreazione assistita è in continuo aumento, basti pensare che dall'introduzione della l. n. 40/2004 sono nati oltre 217.000 bambini con tecniche di PMA¹¹.

L'evoluzione tecnologica, dal canto suo, ha rappresentato un aspetto fondamentale per lo sviluppo delle tecniche di PMA; la tecnologia, anche quella implementata con l'AI, è destinata ad assumere un ruolo ancor

¹⁰ A. D'ALOIA, P. TORRETTA, *La procreazione come diritto della persona*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del diritto*, Milano, 2010, 1342.

¹¹ I dati sono disponibili sul sito web: <https://www.epicentro.iss.it/pma/aggiornamenti>.

più centrale, in quanto in grado di sviluppare metodologie estremamente puntuali ed efficaci.

La complessità del tema, tuttavia, risiede nel fatto che la procreazione (sia quella naturale che artificiale), stante la sua natura, non è passibile di una definita categorizzazione; difatti, essa, come osservato, «[...] sembra identificarsi più alla stregua di un contenitore complesso, un crocevia di diritti e interessi, anche conflittuali, di principi e valutazioni oggettive, di “funzioni” e responsabilità, di doveri»¹².

L'interrogativo ancor più complesso, al quale forse mai potrebbe darsi una soluzione univoca, è quello relativo alla natura della procreazione artificiale, in particolare, se essa rappresenti un diritto, una libertà o, piuttosto, un'esigenza¹³.

¹² A. D'ALOIA, P. TORRETTA, *La procreazione come diritto della persona*, op. cit., 1341.

¹³ Sul punto V. MARCENÒ, *Il diritto e la nascita del vivente: a chi spetta il “diritto di procreare artificialmente”?*, in A.A.V.V., *Bioetica e Biodiritto, Quaderno 1*, Scuola Superiore della Magistratura, 2021, Roma, 39, si interroga sulla natura della procreazione. L'A. rileva «[...] si può parlare di “diritto” di procreare artificialmente? O sarebbe più corretto parlare di esigenza, di aspettativa alla procreazione che, per quanto legittima soggettivamente, non assurge a vero e proprio diritto costituzionalmente riconosciuto? Si consideri che parlare di diritto implica la pretesa nei confronti dello Stato a che esso sia tutelato e, dunque, garantito. Qualora si accogliesse la qualificazione di “diritto”, quale sarebbe il suo effettivo contenuto: diritto alla procreazione anche artificiale? diritto a essere genitori? diritto ad avere un figlio? diritto ad avere un figlio sano?».

A. D'ALOIA, P. TORRETTA, *La procreazione come diritto della persona*, cit., 1342, sul punto osservano che «La proiezione di questo diritto/libertà è duplice. Questo significa, in prima battuta, che la ricerca della genitorialità (nelle forme in cui la scelta procreativa può realizzarsi) non può essere imposta o vietata; né il diritto può razionalmente adottare misure o meccanismi che incidano (anche indirettamente) sul diritto alla libertà procreativa (come strategie rigide di pianificazione familiare o sanzioni anche solo amministrative o fiscali collegate al numero dei figli), o penalizzino al contrario chi sceglie di non avere figli 4. D'altro canto, nemmeno può ammettersi che questo diritto si trasformi, in particolare nella sua declinazione positiva (cioè come diritto ad avere una propria discendenza) in un desiderio “senza limiti”, da realizzare “ad ogni costo”, e non importa con quali strumenti».

3. *La PMA: la posizione del Comitato nazionale per la bioetica*

3.1. *Il Comitato nazionale per la bioetica*

Preliminarmente, pare opportuno concentrarsi, seppur brevemente, sull'analisi generale del Comitato nazionale per la bioetica (d'ora in avanti CNB), al fine di meglio comprendere la posizione assunta rispetto al tema oggetto di indagine.

Il Comitato è stato istituito con DPCM 28 marzo 1990 e svolge vari compiti, tra cui ricognitivi, di consulenza, di informazione, di impulso, su temi bioetici che hanno impatti sulla società.

Come affermato nelle linee guida¹⁴, approvate nel 2009 e modificate nel 2015, uno dei principali compiti del Comitato è quello di «promuovere una adeguata cultura bioetica nel nostro Paese attraverso la redazione di documenti, e la promozione di iniziative scientifiche, anche di carattere congressuale, seminariale, editoriale e mass-mediatico».

Le funzioni¹⁵ del Comitato ineriscono a tematiche etiche e riguardano, principalmente, lo sviluppo delle tecnologie nelle scienze della vita e della salute dell'uomo.

Dal punto di vista operativo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del 2008 (modificato nel 2015) i documenti del Comitato sono i pareri, le mozioni e le risposte e si differenziano a seconda della loro natura e finalità.

I pareri¹⁶ sono documenti discussi sulla base degli approfondimenti

¹⁴ Le linee guida sono disponibili al sito *bioetica.governo.it*.

¹⁵ C. COSONATO, L. SAVARINO, *Il ruolo di mediazione all'interno del Comitato Nazionale per la bioetica*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2023, 2, 9, in cui si osserva che «il CNB ha compiti relativi alla seconda e alla terza delle funzioni sopra segnalate, e in particolare: alla formulazione di pareri e all'individuazione di soluzioni, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi in riferimento ai problemi di natura etica e giuridica emergenti con il progredire delle ricerche; ha funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni; ha compiti di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire degli studi e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute. Nello svolgimento di tali funzioni, il CNB redige documenti che, a seconda della natura e finalità, sono indicati come pareri, mozioni o risposte».

Sul punto si v. anche F. D'AGOSTINO, *Il Comitato nazionale per la Bioetica*, in *Medic. Metodologia e didattica clinica*, 13 (3), 2005, 16.

¹⁶ L'art. 6, comma 2, reg. precisa che «I documenti, indicati come Pareri, sono

fatti dai gruppi di lavoro, le mozioni¹⁷ sono documenti con caratteri di urgenza e, infine, con le risposte¹⁸ il CNB fornisce indicazioni a pareri richiesti da enti o persone fisiche.

L'attività del Comitato, ex art. 1, comma 2, del Regolamento, è articolata in gruppi di lavoro.

Le linee guida specificano, all'art. 5, che i gruppi di lavoro hanno l'obbligo di garantire la vera funzione del Comitato, ovvero quella di «[...] sede scientifica, elevata ed imparziale della cultura bioetica, organismo sensibile verso i segnali della società e luogo indipendente di riflessione organica pluridisciplinare».

L'istituzione del Comitato per la bioetica non è una esperienza solo italiana, vi sono infatti numerosi Paesi europei, come anche organizzazioni internazionali, che l'hanno costituito¹⁹, proprio con l'obiettivo di riservare un'attenzione maggiore alle questioni bioetiche.

Ebbene, l'attività del Comitato, sebbene rivolta anche alle Istituzioni e quindi al Legislatore, in verità, ha trovato più spazio nella giurisprudenza²⁰, anche costituzionale, la quale in più occasioni ha considerato nelle proprie pronunce l'apporto fornito dal CNB.

L'attività del CNB, come avrà modo di specificarsi in seguito, è estre-

discussi e approvati in Assemblea ai sensi dell'art. 5 del Regolamento e sulla base dell'approfondimento svolto dai Gruppi di lavoro con le modalità stabilite nelle Linee guida riguardanti tale attività»

¹⁷ Cfr. art. 6, comma 3, del regolamento afferma che «Le Mozioni sono documenti aventi carattere di urgenza e sono approvate con la presenza di almeno la metà dei componenti del Comitato e a maggioranza dei presenti all'Assemblea. Le modalità di presentazione delle proposte di Mozione e di formulazione del relativo documento sono regolate dalle Linee guida».

¹⁸ Cfr., art. 6, comma 4, «Le Risposte sono documenti con cui il CNB dà indicazioni su questioni per le quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche. Le modalità per l'ammissibilità delle questioni e per la formulazione del documento sono regolate dalle Linee guida.

La Risposta a quesiti riferiti a casi personali non può esser data, salvo in ipotesi eccezionali in cui ricorrano motivi di interesse generale e comunque nel rispetto della funzione giurisdizionale spettante alla magistratura.

Il Presidente può fissare un termine entro il quale la Risposta deve essere data».

¹⁹ [https:// bioetica.governo.it/it/link/comitati-di-bioetica-in-europa-e-nel-mondo/](https://bioetica.governo.it/it/link/comitati-di-bioetica-in-europa-e-nel-mondo/)

²⁰ L. DI MAJO, *Il Comitato Nazionale per la bioetica*, in *federalismi.it*, 2025, 2, 75, osserva che «Mentre la Corte costituzionale pare aver colto l'opportunità di arricchimento gnoseologico offerta dagli organismi etici e scientifici tutte quelle volte in cui occorre attrarre nei processi decisionali saperi metagiuridici, il legislatore mantiene una posizione

mamente rilevante, poiché offre alla società (da considerarsi nella sua ampia accezione) una visione scientifica ma allo stesso tempo etica.

Il CNB, al contempo, rappresenta quella sede privilegiata per il dialogo interdisciplinare, capace di compendiare il progresso tecnico-scientifico all'etica, sempre al servizio della società.

3.2. *Le questioni affrontate dal Comitato*

Uno dei temi che, per i suoi risvolti, ha interessato l'opinione pubblica e soprattutto il dibattito politico, scientifico e giudiziario è la PMA che, come visto, è uno strumento capace di risolvere problemi legati alla fertilità umana.

Il tema della procreazione artificiale attiene squisitamente alle questioni legate all'inizio della vita e per tale ragione investe da un lato l'interesse dell'embrione e dall'altro quello alla genitorialità.

Con specifico riguardo alla prospettiva del CNB, esso ha iniziato ad occuparsi sistematicamente della questione sin dal 1994, laddove, già in questa fase iniziale, è emersa «[...] una fondamentale indecisione del CNB in una materia di tanta delicatezza e gravità»²¹.

talvolta di diffidenza, talaltra di riluttanza nei confronti degli aspetti bioetici, utili semmai solo quando si registra una posizione di collateralità tra la politica e il Comitato stesso. La politica fa ancora piuttosto fatica ad accettare non tanto di essere guidata, quanto supportata nella dimensione dell'istruttoria, sebbene un atteggiamento meno distante significherebbe, al contrario, fare un uso buono e sapiente della consulenza extragiuridica, sfruttando quei "nomodotti" che consentono al Comitato di fornire un supporto istituzionale altamente qualificato. Probabilmente il Comitato, oltre ad essere vittima di prassi non particolarmente virtuose su tali versanti, è stato anche carnefice di sé stesso per non aver sfruttato appieno gli strumenti di impulso che il Regolamento e le Linee Guida gli riconoscono e che gli avrebbero probabilmente consentito di acquisire una rilevanza maggiore rispetto a quella (poca, per la verità) fin qui riconosciutagli dalla politica. La Corte ha invece dimostrato, in poche ma significative decisioni, di saper cogliere il prezioso contributo offerto dal CNB che non va disperso, anzi acquisito e valutato tutte quelle volte in cui non si può prescindere da una lettura, anche in chiave interpretativa, del pluralismo bioetico».

²¹ Sul punto si v. *La fecondazione Assistita, Documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica*, in <https://bioetica.governo.it/it/>, 1995, 7, laddove si specifica che «Il lettore potrà forse percepire con stupore o con disappunto come il CNB non sia di fatto giunto a opinioni unanimi proprio per quel che riguarda la riflessione strettamente bioetica in tema di F.A. e potrà forse osservare che la pubblicazione di ben quattro capitoli diversi al riguardo assume una valenza preoccupante, rendendo esplicita una fondamentale indecisione del

In particolare, uno degli aspetti maggiormente incidenti sull'etica, nella prospettiva del CNB, risiede nel fatto che la PMA sottintende una fecondazione c.d. artificiale, ovvero «[...] l'insieme di tecniche la cui finalità è di ottenere un concepimento con modalità diverse dal rapporto sessuale»²².

Per le finalità del contributo, sono stati scelti alcuni casi, soprattutto quelli maggiormente espressivi della posizione, non sempre unanime, del Comitato rispetto alla PMA.

Nelle ipotesi che si andranno ad analizzare si può ravvisare la particolarità del tema che, come già detto, dipende direttamente dalla diversità ontologica degli interessi coinvolti.

Si ribadisce, infatti, che in tutta la documentazione del CNB emerge la necessità di tutelare da un lato la posizione dell'embrione (qualificato dalla l. n. 40/2004 come un soggetto) dall'altro, il diritto/esigenza alla procreazione.

Tuttavia, non può esimersi da una considerazione.

Invero, la percezione sociale della PMA è profondamente mutata nel corso degli anni, anche perché è la stessa società ad essere cambiata nel tempo.

Negli anni 1994/1995, periodo in cui il CNB ha iniziato ad analizzare il tema della procreazione assistita, la dottrina tradizionale della Fede, quindi la Chiesa, era «contraria, dal punto di vista morale, alla fecondazione omologa in vitro; questa è in se stessa illecita e contrastante con la dignità della procreazione e dell'unione coniugale, anche quando tutto sia messo in atto per evitare la morte dell'embrione umano»; veniva osservato altresì che «l'inseminazione artificiale omologa all'interno del matrimonio non può essere ammessa, salvo il caso in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell'atto coniugale, ma si configuri come una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale»²³.

CNB in una materia di tanta delicatezza e gravità. Un'osservazione del genere, naturalmente, sarebbe non solo legittima, ma anche non priva in linea di principio di un suo fondamento. Mi sia consentito però di richiamare l'attenzione del lettore più sulle convergenze che sulle divergenze che emergono dalle pagine di questo documento. Si tratta di convergenze significative, che vanno colte però sul piano degli orientamenti di principio, più che su quello delle singole opzioni concrete e operative che da questo documento possono emergere».

²² *La fecondazione assistita, Documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica*, op. cit., 147.

²³ Le espressioni sono del *Documento della Congregazione per la dottrina della fede*,

È, quindi, evidente che la posizione del CNB sul tema non poteva non tener conto di questa forte posizione, tant'è che nel documento del 1995 (il primo organico sulla PMA) era tangibile questa naturale incertezza. Dall'altro lato, però, emergeva la necessità di "ispirare" una regolamentazione generale equilibrata verso due principi «[...] della soddisfazione dei desideri procreativi di coloro che ricorrono alla fecondazione artificiale e del rispetto della vita umana nelle sue prime fasi»²⁴.

Il veloce sviluppo delle tecnologie di PMA ha portato con sé nuove questioni etiche e altrettante posizioni assunte dalla società, di conseguenza il CNB ha iniziato ad occuparsi, più o meno, sistematicamente del tema.

Con parere del 18 novembre 2005, il CNB ha analizzato l'istituto dell'adozione per la nascita (APN) degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita.

La questione atteneva al destino degli embrioni congelati e abbandonati i quali, stante il silenzio della l. n. 40/2004 sul punto, dovrebbero essere custoditi fino al momento della loro estinzione naturale.

In particolare, il tema riguarda tutte quelle situazioni in cui gli embrioni crioconservati non siano stati più utilizzati, per cause dipendenti (rifiuto, irreperibilità) o indipendenti (decesso, raggiungimento di un'età che non consente una gravidanza) dalla volontà dei genitori²⁵.

Per risolvere questa questione, il CNB è partito dall'assunto secondo cui l'embrione è da considerarsi come una vita umana e, pertanto, è meritevole di rispetto e tutela fin dal suo inizio.

Dal punto di vista legislativo, invece, l'art. 13 della l. n. 40/2004 vieta qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano, mentre il comma 2 consente la ricerca e sperimentale «a condizione che si perseguano fina-

Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, del 22 febbraio 1987, disponibile in https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for%20human-life_it.html.

²⁴ E. LECALDANO, *Implicazioni etiche nel campo della fecondazione assistita*, in *La fecondazione assistita, Documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica*, 1995, 195.

²⁵ Nel parere, 3, disponibile sul sito del Comitato, si legge che «Il modo in cui fino ad oggi sono state applicate le tecniche extracorporee di PMA in molti paesi nel mondo ed anche in Italia fino all'entrata in vigore della l. n. 40/2004 ha determinato la formazione di un rilevante numero di embrioni umani crioconservati, per una parte dei quali non è più realizzabile l'iniziale progetto parentale, a causa del rifiuto dei genitori di portarlo a conclusione, per la sopravvenuta irreperibilità di costoro – e in casi limite per il loro decesso – o per il raggiungimento da parte della donna di una età che non consente più obiettivamente lo sviluppo di una gravidanza priva di rischi».

lità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative».

Il parere rileva che vi sono più opzioni da considerare.

Ebbene, secondo una prima ricostruzione, vi è la possibilità di distruggere gli embrioni crioconservati dopo anni dalla loro produzione, si tratta – ricorda il parere – «[...] di un obbligo amministrativo, la cui giustificazione non viene esplicitamente indicata»²⁶.

Dall'altro lato, vi è la possibilità di destinare gli embrioni c.d. residuali (in stato di definitivo e accertato abbandono e con il consenso dei soggetti coinvolti) alla ricerca scientifica.

In verità, sul punto sono state assunte posizioni diverse tra i bioeticisti, laddove una parte riteneva che l'embrione dovesse considerarsi come una vita e che, pertanto, l'interesse alla ricerca non poteva prevalere sul c.d. diritto alla vita; vi era, anche, chi sosteneva che lo stato di abbandono poteva legittimare l'utilizzo a fini scientifici. Tra questi ultimi, si è anche osservato che in caso di ragionevole certezza sull'incapacità dell'embrione di svilupparsi, le cellule vitali potevano essere destinate a fini scientifici o terapeutici.

Alla luce di queste riflessioni, il Comitato ha prospettato una soluzione capace di garantire una possibilità di vita e di sviluppo degli embrioni, proponendo che quelli in stato di abbandono siano messi a disposizione di altre coppie intenzionate ad intraprendere la PMA, assicurando il loro trasferimento e la loro nascita.

In questo caso, il Comitato ha prospettato la c.d. adozione per nascita, soluzione che risponde al modello della c.d. adozione legittimante, dando, peraltro, priorità ai valori di solidarietà, generosità, responsabilità e irrevocabilità.

Nel parere, è stato osservato che l'adozione per nascita rappresenta una prospettiva eticamente accettabile «capace di risolvere, almeno in parte, il problema bioetico degli embrioni residuali, cioè definitivamente privati di un progetto parentale; ed è conseguentemente altrettanto eticamente accettabile, e anzi doverosa, una ampia promozione dell'istituto della APN ed un sostegno alle coppie o alla donna che ne facciano richiesta»²⁷.

²⁶ Parere del 18 novembre 2005, 3.

²⁷ Parere del 18 novembre 2005, 6. Peraltro, alla fine del Parere il CNB esprime delle

Sempre del destino degli embrioni, ne ha discusso il Comitato anche nel 2007, occupandosi, in particolare, di quelli che, a seguito di analisi morfologiche, presentavano gravi malformazioni irreversibili e che quindi non era opportuno il loro impianto, anche in considerazione di un rifiuto consapevole della madre.

Con riferimento a questa ipotesi, peraltro, le linee guida stabilivano che se dall'indagine emergevano gravi anomalie irreversibili, l'embrione non doveva essere crioconservato, bensì lasciato in coltura.

Anche in questa occasione, in sede di discussione, nel CNB si sono sviluppate due diverse opzioni.

Secondo una prima opzione, l'embrione – con il consenso informato dei genitori – può essere destinato a fini di ricerca, anche se comporta un esito distruttivo. Tale opzione è avvalorata dal presupposto che «prima della loro estinzione, sia legittimo donare le loro cellule a fini solidaristici»²⁸.

Per un'altra parte del CNB, invece, ogni utilizzazione strumentale e con esito distruttivo degli embrioni è da considerarsi eticamente inaccettabile, in quanto contraria alla dignità e al diritto alla vita.

Sulle basi di queste diverse ricostruzioni, il CNB ha prospettato una posizione unitaria, ovvero quella «che venga individuato un criterio di accertamento di “morte dell'embrione”, che renda possibile la donazione di cellule embrionali alla ricerca, stabilendo un'analogia con la donazione di organi *ex mortuo*»²⁹. In particolare, l'interrogativo che si è posto il CNB attiene all'individuazione di un criterio di accertamento della morte dell'embrione, nel momento in cui la sua vitalità non è definitivamente venuta meno.

La posizione del CNB non era tuttavia unanime, poiché alcuni sostenevano l'analogia con la donazione degli organi c.d. *ex mortuo* e di conse-

raccomandazioni tra cui: «che si introducano nell'ordinamento norme che prevedano la liceità e le modalità di ricorso alla APN a favore degli embrioni crioconservati e in stato oggettivo di abbandono; che tale stato di abbandono venga legalmente accertato e qualificato con criteri rigorosi; che la legge formuli appropriati criteri per l'individuazione delle coppie o comunque delle donne che si offrano all'APN; che la pratica dell'APN sia garantita contro ogni forma di commercializzazione o di lucro; che al nato da APN venga riconosciuto il medesimo statuto giuridico previsto in generale per i nati da PMA».

²⁸ Sul punto si v. *Destino degli embrioni derivanti da PMA e non più impiantabili*, del 26 ottobre 2007, disponibile sul sito del Comitato, 6.

²⁹ Documento del 26 ottobre 2007, 7.

guenza «se il prelievo e l'utilizzazione di blastomeri vivi da un embrione dichiarato morto può essere paragonabile al prelievo di organi e tessuti da un individuo dichiarato morto, può allora ritenersi eticamente lecita la donazione dei primi alla ricerca»³⁰. Dall'altro lato, invece, vi era chi sosteneva l'impossibilità di praticare l'analogia tra accertamento della morte celebrale totale del soggetto già nato e l'accertamento della morte per arresto e degenerazione dello sviluppo dell'embrione.

Tra le tante questioni che hanno interessato il tema della PMA, uno in particolare è stato posto all'attenzione della giurisprudenza anche costituzionale. Il riferimento è alla c.d. PMA eterologa, tecnica vietata dall'art. 4, comma 3, della l. n. 40/2004, ovvero quella in cui i gameti (ovocita e spermatozoo) non provengono dalla coppia ma da soggetti esterni ad essa.

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, con la pronuncia del 10 giugno 2014, n. 162 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 3, nella parte in cui stabilisce il divieto di fecondazione di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili³¹.

La Corte costituzionale, con pronuncia del 22 maggio 2015, n. 68 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 8 l. n. 40/2004 nella parte in cui «non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della

³⁰ Sul punto, si v. abstract del *Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sul destino degli embrioni derivanti da PMA e non più impiantabili*, disponibile al sito del Comitato.

³¹ In dottrina si v. V. BALDINI, *Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014)*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2014, 2; F. ANGELINI, *Dalla fine di un irragionevole divieto al caos di una irragionevole risposta. La sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, lo Stato, le Regioni sulla fecondazione assistita eterologa*, in *Istituzioni del federalismo*, 2015, 61 ss.; A. RUGGERI, *La sentenza sulla fecondazione «eterologa»: la Consulta chiude al «dialogo» con la Corte EDU*, in *Quad. cost.*, 2014, 659 ss.; A. VALLINI, *Sistema e metodo di un biodiritto costituzionale: l'illegittimità del divieto di fecondazione «eterologa»*, in *Dir. pen e proc.*, 2014, 842; L. D'AVACK, *Cade il divieto all'eterologa, ma la tecnica procreativa resta un percorso tutto da regolamentare*, in *Dir. fam. e persone*, 2014, 1005; A. CARIOLA, *Quel che resta e quel che impedisce: la vicenda dell'assegno divorzile nel contesto delle nozioni di famiglia e convivenza nella giurisprudenza costituzionale*, in *www.associazionedeicostituzionalisti.rivista.it*, 2014, 4; A. CIERVO, *Una questione privata (e di diritto interno). La Consulta dichiara incostituzionale il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*, in *www.diritti-cedu.unipg.it*, 2014.

donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale»³².

Il Comitato, già nel 2011, si è occupato della questione relativa all'opportunità che l'individuo nato da PMA eterologa conosca le proprie origini biologiche.

Anche in questo caso, il Comitato non ha assunto una posizione unanime, tuttavia, i componenti erano concordi nel ritenere "raccomandabile" rivelare al figlio le modalità di concepimento, anche con l'ausilio di esperti, nonché di riconoscere il diritto di accedere ai registri dove sono conservati i dati genetici dei datori di gameti³³, anche perché i predetti dati potrebbero essere indispensabili per la salute del soggetto.

Tuttavia, alcuni membri hanno ritenuto opportuno tutelare il c.d. anonimato anagrafico dei donatori, questo perché il soggetto nato con i procreatori biologici ha solo un legame genetico e non relazionale, quest'ultimo tipico della famiglia intenzionale.

Un'altra parte, invece, intendeva riconoscere al soggetto il diritto ad una informazione piena, anche nell'ottica di tutelare l'interesse del minore³⁴. Peraltro, in questo caso, si è addirittura osservato che eludere o nega-

³² La sentenza e le relative massime sono disponibili all'indirizzo <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/68>.

In dottrina, si v. G. BEVIVINO, *L'interesse del minore quale criterio (non sempre correttamente) applicato dalle recenti sentenze nn. 68 e 69 della Corte costituzionale*, in www.accademiaassociazionecivilisti.it/, 2025, 8; E. BILOTTI, *La Corte costituzionale e la tutela dei nati a seguito della violazione dei divieti previsti dalla L. n. 40 del 2004*, in *Famiglia e diritto*, 2025, 10; L. D'AVACK, *Le due madri: l'interesse del minore e la responsabilità genitoriale*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2025, 3.

³³ Sinteticamente, nell'abstract del documento si ritiene raccomandabile «che i genitori rivelino al figlio le modalità del suo concepimento attraverso filtri e criteri appropriati (proporzionalità, sostenibilità, rilevanza, attinenza, ecc.) anche con l'ausilio di una consulenza. Si raccomanda anche che al nato si riconosca sempre il diritto di accedere a quei registri dove sono conservati i dati genetici e la storia clinica dei datori di gameti, dato che trattasi di notizie a volte indispensabili per la sua salute».

³⁴ Nel documento *Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa* del 25 novembre 2011, disponibile sul sito del comitato, a 15 si evidenzia che «Ne deriva che nel rapporto tra il terzo che ha dato i propri gameti e vuole rimanere celato dietro l'anonimato – desiderio recepito dalle legislazioni di alcuni paesi per non scoraggiare la cessione dei gameti – e il nato da fecondazione eterologa che abbia bisogno di conoscere le proprie origini biologiche per lo sviluppo della sua persona dovrebbe sempre prevalere l'interesse di quest'ultimo. Altrimenti si registrerebbe uno sbilanciamento totale nella tutela tra queste due persone: l'eterologa costituisce, infatti,

re la richiesta di conoscere le proprie origini possa implicare una forma di violenza «[...] di chi, conoscendo la verità che concerne un'altra persona e potendo comunicargliela, si rifiuta di farlo, mantenendo nei suoi confronti un'indebita posizione di potere»³⁵.

In definitiva, il CNB ha evidenziato la necessità di orientare il percorso di “disvelamento” secondo un percorso condiviso e con l'ausilio di tecnici, anche in considerazione dell'età del figlio.

Se, tuttavia, vi sono necessità di cura e tutela della salute del figlio, allora, è necessario che la struttura o il medico richiedano l'accesso ai registri e l'utilizzo dei dati per i trattamenti diagnostici e terapeutici, previa autorizzazione dei genitori o, in caso di diniego, con l'assenso dell'Autorità giudiziaria.

Infine, nel 2014, il CNB si è occupato dello scambio involontario di embrioni.

Il documento origina da una vicenda accaduta all'ospedale Pertini di Roma, in cui gli embrioni di una coppia, a seguito di PMA omologa, sono stati impiantati per errore nell'utero di un'altra donna, la quale si era sottoposta alla medesima tecnica.

In via preliminare, il Comitato si è concentrato sul concetto di genitorialità e filiazione, precisando, tuttavia, che «il Comitato ritiene in questa vicenda di scambio involontario di embrioni di non esprimere una “preferenza” bioetica in merito alla prevalenza delle une o delle altre possibili figure genitoriali nella consapevolezza che qualsiasi sia la situazione in cui i bambini cresceranno, il dilemma etico resterà aperto. Si aggiunga l'unanime consapevolezza del carattere drammatico e tragico, delle vicende che qui vengono analizzate e della sofferenza umana che esse attivano»³⁶.

È interessante la prospettiva assunta dal CNB, il quale pone delle riflessioni, in primo luogo, sul ruolo della madre gestante e di quella genetica, poi, sul padre genetico e su quello sociale o legale e infine “ragiona nell'interesse dei nati”.

All'esito dell'analisi del Comitato è emerso che i genitori, i procreatori e i donatori sono titolari d'interessi etici e giuridici rilevanti ma che, allo

già una deroga al principio di responsabilità genitoriale, poiché impone al figlio uno *status* familiare diverso da quello a cui avrebbe diritto, uno *status* in cui la filiazione è dissociata dalla derivazione biologica in base alla scelta dei soggetti adulti coinvolti».

³⁵ Sul punto si v. l'abstract del documento.

³⁶ Documento *Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni*, 11 luglio 2014, disponibile sul sito del Comitato, 3.

stesso tempo, la loro tutela è subordinata alla realizzazione degli interessi del nato.

Deve osservarsi, quindi, che il Comitato ha sostanzialmente ritenuto preminente l'interesse del minore, il quale assume, a questo punto, una posizione prevalente rispetto agli interessi e ai diritti riconosciuti ai genitori.

Come anticipato, in quest'occasione, il CNB non ha espresso una preferenza bioetica, tuttavia, nell'interesse dei futuri nati, ha avanzato alcune raccomandazioni, tra cui il diritto ad avere figure genitoriali certe e, di conseguenza, affrontare vicende come quella esaminata con sollecitudine, soprattutto, in tempi capaci di consentire ai nati condizioni familiari adeguate. Il Comitato ha, altresì, espresso «l'auspicio etico che sia accantonata la logica stringente dei diritti in competizione e che le famiglie coinvolte siano in grado di accedere alla dimensione della responsabilità e della solidarietà nei confronti dei nati, anche con la garanzia giuridica di non esclusione (tra cui il diritto di visita)»³⁷, nonché il diritto delle coppie a conoscere l'errore accaduto e quello dei nati di sapere le proprie origini.

4. Conclusioni

Dalle ipotesi passate in rassegna, emerge, come affermato dal Comitato, che esso non sempre riesce a raggiungere una univocità e comunanza nelle decisioni da assumere, proprio in ragione del fatto che la PMA, come tutte le questioni bioetiche, coinvolge una molteplicità di interessi sociali, giuridici ed etici.

In particolare, la PMA rappresenta uno dei temi più complessi, in quanto è di per sé caratterizzata da una intrinseca fluidità, dal momento che deve confrontarsi con lo sviluppo delle tecnologie mediche e, allo stesso tempo, con i valori più intimi dell'individuo, tra cui la sfera sessuale, quella intima e affettiva.

A tal proposito, dall'analisi condotta è emerso che il CNB rappresenta uno dei maggiori interlocutori sulle questioni bioetiche, non solo perché composto da esperti in questa materia ma, soprattutto, poiché sede di

³⁷ Abstract del documento *Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni*, 11 luglio 2014, disponibile sul sito del Comitato.

dialogo e di confronto in cui si sintetizzano e bilanciano interessi, certe volte, tra loro confliggenti.

Del resto, come ricordato dal fondatore e primo Presidente Adriano Bompiani, il Comitato «è una sede scientifica, elevata ed imparziale della cultura bioetica, è un'antenna sensibile verso i segnali della società (nazionale ed internazionale) ma anche luogo indipendente di riflessione organica pluridisciplinare»³⁸.

Le soluzioni offerte dal CNB cercano di essere quanto più possibile “eticamente sostenibili” (ovvero, compatibili con le esigenze e questioni che pone l'etica) e dimostrano la necessità di affrontare le questioni bioetiche con un approccio interdisciplinare. L'indecisione del Comitato su determinati temi è, in conclusione, sintomatica del carattere estremamente fluido degli stessi e, allo stesso tempo, dimostra come gli interessi in gioco mutino a seconda dei cambiamenti della società.

Dall'altro lato, il legislatore, a differenza di quanto avvenuto sino ad ora, deve cercare di colmare le numerose lacune normative che si riscontrano rispetto ai temi bioetici, valorizzando ancor di più l'attività del CNB che, si ricorda, ha il compito, tra gli altri, «di indicare soluzioni ai fini della predisposizione di atti legislativi»³⁹.

Come ricordato, anche dalla Corte di Cassazione, la giurisprudenza non è fonte del diritto⁴⁰ e, pertanto, gli interpreti del diritto non possono supplire alla fonte normativa che, soprattutto in questo ambito, è un elemento fondamentale ed imprescindibile per una effettiva tutela dei soggetti coinvolti.

³⁸ <https://bioetica.governo.it/it/il-comitato/presentazione/>.

³⁹ <https://bioetica.governo.it/it/il-comitato/presentazione/>.

⁴⁰ Cfr. Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162.

Abstract

Il contributo intende offrire una ricostruzione della procreazione medicalmente assistita, alla luce delle interpretazioni fornite dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB). Partendo dall'analisi del binomio etica e diritto, nella prospettiva dell'evoluzione scientifica e della transizione tecnologica, lo scritto ripercorre le principali questioni che hanno interessato la PMA, laddove, al contempo, è emersa «[...] una fondamentale indecisione del CNB in una materia di tanta delicatezza e gravità». Nelle conclusioni, invece, si sottolinea la necessità di colmare i vuoti normativi, valorizzando il ruolo e l'expertise del CNB il quale ha, tra le altre, la finalità di «indicare soluzioni ai fini della predisposizione di atti legislativi».

The paper aims to offer a reconstruction of Medically Assisted Procreation, in the light of the interpretations provided by the National Committee for Bioethics (CNB). Starting from the analysis of the binomial ethics and law, in the perspective of scientific evolution and technological transition, the paper traces the main issues that have affected the PMA, where, at the same time, it has emerged «[...] a fundamental indecision of the C.N.B. in a matter of such delicacy and gravity». The conclusions, on the other hand, underline the need to fill the regulatory gaps, enhancing the role and expertise of the C.N.B. which has, among other things, the purpose of «indicating solutions for the purpose of preparing legislative acts».